

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.38 del 18 marzo 2016

**OGGETTO:** *Procedura aperta per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi diagnostici per chimica clinica, tossicologia, preanalitica con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati - LOTTO LC1 - Presa d'atto di un errore materiale di attribuzione del punteggio qualitativo, rettifica punteggi e conferma della graduatoria provvisoria nonché dell'aggiudicazione definitiva della Determinazione n. 15 del 28 gennaio 2016.*

### **PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;

- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

-che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#) prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno

parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)" ;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [*così come modificato dall'art. 2, [L.R. 29 dicembre 2005, n. 24](#), poi sostituito dall'art. 1, comma 229, [L.R. 15 marzo 2011, n. 4](#), e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), [L.R. 27 gennaio 2012, n. 3](#), nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), [L.R. 31 dicembre 2012, n. 41](#), e dall'art. 1, comma 28, [L.R. 7 agosto 2014, n. 16](#)] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo [33](#) del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della [direttiva 2004/17/CE](#) e della [direttiva 2004/18/CE](#) - [Codice degli Appalti](#)) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo [9](#) del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#), che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;**

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del [decreto-legge n. 66](#) del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

## **CONSIDERATO**

- che con Determinazione Dirigenziale n.69 del 08 maggio 2015 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento in noleggio quinquennale di sistemi diagnostici per la chimica clinica, tossicologia e preanalitica con somministrazione di reagenti e materiale di consumo dedicati, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs

163/06, per un importo complessivo pari ad € 50.730.983, 75 oltre IVA, di cui € 8.000,00, oltre IVA, di oneri per i rischi di interferenza, non soggetto a ribasso;

- che con il predetto provvedimento sono stati approvati i relativi atti di gara, si è provveduto alla nomina del Rup e sono stati prorogati contratti in essere sino al 31/10/2015;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 06/07/2015 si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 192 si è provveduto a sostituire il Presidente di Commissione Giudicatrice con il dott. Francesco Luciano;

- che con determinazione n.15 del 28 gennaio 2016 venivano aggiudicati in via definitiva il lotto LC1, LC2, LC3 e LC4 rispettivamente alle società Roche Diagnostics SpA spa, Abbott Srl, Instrumentation Laboratory e Roche Diagnostics SpA;

### **CONSIDERATO**

- che in data 01.03.2016 veniva notificato a questa società il ricorso al T.A.R. Campania presentato dalla società Abbott srl per l'annullamento, previa sospensiva, della predetta determinazione n.15/2016 nelle parti in cui disponeva:

a) l'aggiudica definitiva del lotto LC1;

b) l'approvazione della graduatoria;

- che, tra i motivi del ricorso, viene lamentata l'errata attribuzione del punteggio relativamente a due parametri premiali, più precisamente quelli rubricati sub1 e sub13 tra le caratteristiche strumentali tecniche previste nell'allegato al Capitolato del lotto LC1 ed elencati anche nell'allegato A7;

**PRESO ATTO** che la Commissione giudicatrice riunitasi in seduta riservata n.13 in data 17.03.2016 al fine di esaminare i summenzionati rilievi ha constatato:

-per il parametro n. 1 che: *"(...) per mero errore materiale risultava assegnato il punteggio di 3 punti alla ditta Beckman Coulter relativamente al parametro n. 1 "Possibilità di provetta tappata" poiché tale possibilità risulta presente su 2 analizzatori anziché 3, così come richiesto all'interno delle specifiche caratteristiche strumentali di Capitolato, di conseguenza per tale parametro viene assegnato un punteggio pari a 0."*

-per il parametro n. 13 che: *"(...) per mero refuso nel prospetto riepilogativo allegato al Verbale n. 6 ha mancato nella colonna motivazione la specifica che l'attribuzione del punteggio alla ditta Beckman Coulter avveniva in virtù del giudizio di equivalenza formulato dalla commissione a proposito della soluzione proposta dalla Ditta, che garantisce la non contaminazione ed evaporazione dei reagenti così come richiesto all'interno del parametro".*

### **RILEVATO**

-che per effetto della rettifica del punteggio operato dalla Commissione Giudicatrice sul parametro n. 1 relativamente alla Ditta Beckman Coulter il punteggio qualitativo complessivamente assegnato al suddetto lotto subisce una diminuzione passando da 31,15 a 27,69.

-che la posizione della stessa in graduatoria resta invariata pur a seguito della diminuzione del punteggio complessivo qualitativo.

Tanto Premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 agosto 2015;

### **DETERMINA**

Per i motivi citati in premessa:

**1) di dare atto** che la correzione dell'errore materiale non ha determinato alcuna modifica nella graduatoria finale provvisoria, pur se, in virtù dei nuovi calcoli puramente aritmetici effettuati risulta un diverso punteggio per la ditta seconda graduata, Beckman Coulter, così come da prospetto allegato al presente provvedimento;

**2) di confermare**, pertanto, l'aggiudicazione definitiva, già disposta con precedente determinazione n.15 del 28 gennaio 2016, alla società Roche Diagnostics SpA per il lotto LC1 e la graduatoria finale degli operatori economici per il suddetto lotto.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
(Ing. Renato Di Donna)

**Procedura Aperta Sistemi Diagnostici per Chimica Clinica**

<b>Lotto LC 1</b>											
Ditta	Nome Commerciale prodotto offerto	OFFERTA TECNICA				OFFERTA ECONOMICA				PUNTEGGIO TOTALE	BASE D'Asta
		Punteggio Max Tecnico	Punteggio Più alto tra i Partecipanti	Punteggio Tecnico	Punteggio Tecnico Riparametrato	Punteggio Max Economico	Prezzo più Basso Offerto dai Partecipanti	Offerta Economica	Offerta Economica Riparametrata		
<b>Roche Diagnosti cs SpA</b>	TIPO 1 (C311 + E411 - strumentazione integrata - COBAS); TIPO 2 (C501 + E 601 - - strumentazione integrata - COBAS); TIPO 3 (C501+ C501 + E 601 - - strumentazione integrata - COBAS)	60		52,00	60,00	40		€ 18.216.155,90	36,82	<b>96,82</b>	<b>€ 23.613.569,00</b>
<b>Beckman Coulter Srl</b>	TIPO 1 (ACCESS2 + AU 480 (integrazione logica mezzo sw) ); TIPO 2 ( DXI 600 + AU680 + Powerlink ); TIPO 3 (DXI 800 + AU680 + Powerlink)			24,00	27,69			€ 16.767.104,60	40,00	<b>67,69</b>	
<b>Abbott</b>	CI4100 ( - strumentazione integrata - ARCHITECTT - C4000 + I1000)			30,00	34,62			€ 20.485.544,00	32,74	<b>67,35</b>	
			<b>52,00</b>				<b>€ 16.767.104,60</b>				